



108/2015
Geni Nr. 14/04/2015
Data 14/04/2015
Dep. 159/2015
Fasc. N. 913/2015
Cron. Nr.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.159 del Ruolo Generale dell'anno 2015
promossa con ricorso da

[redacted]
elettivamente domiciliato a C. [redacted] M. [redacted]
presso e nello studio dell' avv. C. [redacted] che lo rappresenta e
difende unitamente all'avv. A. [redacted] come da procura in
calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso l'avv. [redacted] come da procura generale alle liti a
ministero notaio Castellini n. 77778/2011 rep.

RESISTENTE

In punto a : opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 aprile 2015

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 14 aprile 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto congiuntamente dalle parti.

Dalla documentazione prodotta dall'Inps risulta, infatti, che l'istituto ha proceduto in data 26 febbraio 2015 in sede in autotutela all'annullamento dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti a partire dal 01/01/2009 e l'Inps ha dichiarato in sede di comparso di costituzione e ribadito con dichiarazione contenuta nel verbale d'udienza di aver parimenti annullato l'avviso di addebito per cui è causa.

Per quanto attiene alle spese si osserva che parte ricorrente aveva già presentato ricorso in data 8 maggio 2014 per gli stessi motivi posti poi alla base del provvedimento di autotutela con cui è stato annullata l'iscrizione alla gestione commercianti.

Nonostante ciò è stato notificato in data 9 gennaio 2015 l'avviso di addebito opposto e, pertanto, parte opponente che, peraltro in data 4 febbraio 2015 aveva anche sollecitato la definizione del ricorso già presentato, ha dovuto proporre opposizione con ricorso

depositato in data 17 febbraio 2015 e, quindi, anteriormente all'annullamento in sede di autotutela comunicatole in data 19 marzo 2015.

Ne consegue, pertanto, che l'Inps deve essere condannata alla rifusione delle spese ex art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa al n. 159/2015 così provvede:

- 1) Dichiarata cessata la materia del contendere
- 2) Condanna l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a XXXXXXXXXX le spese giudiziali che liquida nella somma di euro 1550,00 per compensi ed euro 50,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge

Reggio Emilia, 14 aprile 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

